

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 3252/AMB del 23/06/2021 SAPI - E/54/372

D.Lgs. 152/2006, art. 29-sexies, co. 6-bis. Monitoraggio per le acque sotterranee e per il suolo delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ad esclusione degli impianti ricompresi nella categoria 5, Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/2006. Sospensione monitoraggi aventi scadenza nell'anno 2021.

Il Direttore

Visto il decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto il Titolo III-bis, della Parte Seconda del succitato decreto legislativo, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto, in particolare, il comma 6-bis, articolo 29-sexies, del decreto legislativo 152/2006, introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali), il quale stabilisce che l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze;

Considerato che in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006, i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 46/2014, prescrivono ai Gestori di effettuare monitoraggi e controlli per le acque sotterranee e per il suolo, con le frequenze in essi stabilite;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, la definizione delle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente è di competenza di ARPA FVG;

Considerato che la scadenza della prescrizione è diversificata per ogni Gestore, essendo la decorrenza del termine coincidente con la data di rilascio dell'AIA;

Visto il decreto n. 2852/AMB del 17/07/2020 recante "Proroga del termine relativo

ai controlli per le acque sotterranee e per il suolo per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ad esclusione degli impianti ricompresi nella categoria 5, Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/2006”;

Considerato che il succitato decreto n. 2852/AMB del 17/07/2020 ha stabilito che:

a) i termini per effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006, stabiliti nei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, ed aventi una scadenza ricompresa tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021;

b) i suddetti controlli devono essere eseguiti in coerenza con le Linee guida all'uopo approvate;

Visto il D.M. 15 aprile 2019, n. 95 (Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Viste le Linee Guida ARPA FVG LG 25.01 “Verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” del 13/06/2017, di seguito denominata “Screening della Relazione di Riferimento”;

Visto che ARPA FVG ha trasmesso alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le Linee Guida LG 25.02 “Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell’art. 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” del 26/02/21, acquisite al prot. reg. n. 12717-A del 05/03/2021;

Visto che le succitate Linee Guida “Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell’art. 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” contengono le indicazioni per i Gestori delle installazioni AIA, finalizzate alla redazione della “Relazione di proposta monitoraggi 29-sexies”, di seguito denominata “Relazione 29-sexies”, volta ad effettuare una valutazione sistematica del rischio di contaminazione e volta a definire, coerentemente con le dotazioni delle installazioni, le frequenze con le quali devono essere effettuati i controlli per le acque sotterranee e per il suolo o le diverse modalità di prevenzione e controllo;

Considerato che sul territorio regionale sono presenti numerose installazioni i cui decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale prescrivono di effettuare i monitoraggi per le acque sotterranee e per il suolo, ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 6 bis del decreto legislativo 152/2006;

Ritenuto necessario rivalutare i monitoraggi imposti nei decreti autorizzativi ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 6 bis del decreto legislativo 152/2006, alla luce di quanto stabilito dalle succitate Linee Guida “Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell’art. 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” di ARPA FVG;

Considerato che i contenuti della “Relazione 29-sexies” si basano sugli esiti dello “Screening della relazione di riferimento”;

Ritenuto opportuno imporre ai Gestori delle installazioni soggette al presente decreto che, contestualmente alla trasmissione della “Relazione 29-sexies”, debbano altresì trasmettere lo “Screening della relazione di riferimento” redatta sulla base delle succitate Linee Guida ARPA FVG LG25.01;

Tenuto conto che, anche in considerazione delle tempistiche a disposizione, appare necessario procedere alla rivalutazione dei succitati monitoraggi, sia con riferimento alla scadenza degli stessi, sia con riferimento al rischio di pericolosità ambientale delle installazioni AIA, definito sulla base di una valutazione che tenga conto degli impatti potenziali;

Ritenuto, quindi, opportuno sospendere l'obbligo dei monitoraggi imposti nei decreti autorizzativi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 bis del decreto legislativo 152/2006 ed aventi scadenza nel corso dell'anno 2021, fermo restando l'obbligo di effettuare il monitoraggio mediante piezometri qualora previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

Ritenuto, inoltre che, al fine di rivalutare i succitati monitoraggi sia necessario approvare celermente, con successivo provvedimento, i calendari per la trasmissione da parte dei Gestori AIA delle "Relazioni 29-sexies" e dello "Screening della Relazione di riferimento";

Valutato che, nella redazione dei succitati calendari, ai fini della massima tutela e presidio ambientali, sia opportuno dare priorità alle installazioni AIA aventi un-rischio di pericolosità ambientale elevato, come sopra descritto;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ai sensi della Parte seconda, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, con esclusione degli impianti rientranti in categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

- 1.** Sono sospesi i monitoraggi per le acque sotterranee e per il suolo imposti nei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 bis del decreto legislativo 152/2006 ed aventi scadenza nel corso dell'anno 2021, fermo restando l'obbligo di effettuare il monitoraggio mediante piezometri qualora previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 2.** Con successivi provvedimenti saranno approvati i calendari per la trasmissione da parte dei Gestori AIA della "Relazione di proposta monitoraggi 29-sexies" redatta sulla base delle Linee Guida ARPA 25.02 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." e dello "Screening della Relazione di riferimento" redatto sulla base delle Linee Guida ARPA 25.01 "Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento".
- 3.** Ai fini della massima tutela e presidio ambientali, nella redazione dei calendari di

cui al punto 2 è data priorità alle installazioni AIA aventi un rischio di pericolosità ambientale elevato.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli impianti rientranti in categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006.
3. Copia del presente decreto è trasmessa ad ARPA FVG e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito internet della Regione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- Glauco Spanghero -

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)